

Delibera Consiglio PTA del 29 gennaio 2018

Il Consiglio del PTA

Visto il regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Padova

Delibera

1. che all'art.1 deve essere previsto che il regolamento si applichi, oltre che al personale dirigente ed ai tecnologi di ricerca, anche ai collaboratori ed esperti linguistici (anch'essi dipendenti). L'art. 1 dovrebbe quindi essere sostituito con "Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, conferiti da Enti pubblici o privati, oppure dall'Ateneo, al personale dirigente, tecnico amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Università degli Studi di Padova (di seguito denominato "dipendente/i");
2. che all'art. 2 sia inserito il seguente punto "Non costituisce inoltre esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni, associazioni o di altri enti senza fini di lucro. Tali attività devono essere esercitate senza conflitto di interessi con l'Ateneo";
3. che all'art. 3 le attività soggette a comunicazione preventiva sono differenti rispetto a quelle previste per il personale docente all'art. 6 del "Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni";
4. di eliminare dall'art. 5.1 la frase "In particolare, rientrano in tale divieto gli incarichi che, considerati singolarmente o cumulativamente nel corso dell'anno solare, comportino compensi superiori all'80% della retribuzione lorda annua erogata dall'Ateneo per la categoria contrattuale di appartenenza" data l'arbitrarietà della percentuale indicata;
5. che all'Art. 6 deve essere previsto il soggetto competente per il rilascio dell'autorizzazione per i collaboratori ed esperti linguistici;
6. che l'art. 7 punto 1 sia sostituito con "La richiesta di autorizzazione o la comunicazione preventiva devono essere presentate almeno 30 giorni prima

dell'inizio dell'attività, utilizzando l'apposita procedura informatica resa disponibile dall'Ateneo. Sono fatte salve situazioni di urgenza, purché adeguatamente documentate.

Nel caso di autorizzazione richiesta da soggetti pubblici o privati, sarà cura del/la dipendente interessato inserire la richiesta nell'apposita procedura informatica.

7. che l'art. 7 punto 4 sia sostituito con "L'Università deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione di norma entro sette giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Tale termine viene sospeso nel caso in cui l'Amministrazione richieda ulteriori chiarimenti e precisazioni sulla natura e i contenuti dell'incarico. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata, con possibilità di presentare ricorso interno tramite l'apposita procedura informatica. L'Università deve comunicare i motivi del diniego entro sette giorni dalla presentazione del ricorso";
8. che all'art. 8 il punto 4 sia sostituito con "Gli incarichi di cui al presente capo devono essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro, ad eccezione delle ipotesi di mobilità parziale autorizzate nell'ambito di specifici progetti di Ateneo o di struttura. Le ore svolte per l'effettuazione degli stessi devono essere documentate tramite timbratura con apposito codice e non danno luogo a maggiorazione del monte ore individuale né a straordinario. Resta fermo il limite massimo di 12 ore settimanali medie nell'arco di un quadrimestre, nel rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. 66/2003";
9. che all'art. 10 il punto 2 sia sostituito con "Rientrano nelle previsioni di cui al presente articolo:
 - a) le squadre di sicurezza per l'organizzazione di eventi di Ateneo;
 - b) la vigilanza ai test di accesso per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo;
 - c) la vigilanza ai test di accesso organizzati su base nazionale;
 - d) la vigilanza ai test di preselezione dei concorsi per l'assunzione del personale tecnico e amministrativo;
 - e) la partecipazione alle commissioni di concorso per l'assunzione del personale tecnico e amministrativo;
 - f) la partecipazione ad organi di Ateneo per i quali è prevista un'indennità o un gettone di presenza.";
10. All'art. 10 punto 3 si parla di professionalità richiesta. In considerazione di questo il corrispettivo dovrebbe essere almeno pari a € 30,00 all'ora.